

Allegato sub A al n° 5639 di raccolta

STATUTO

Art. 1

Genesi, denominazione e modello di riferimento

E' costituita per volontà della fondatrice signora MÜLLER Elisabeth, una Fondazione denominata "**FONDAZIONE MÜLLER E VERONESE ETS**".

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede in Quarto d'Altino all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Art. 3

Finalità, scopo e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei settori della promozione e dello sviluppo della formazione, dell'istruzione e dell'educazione dei bambini e dei giovani.

La fondazione, pertanto, svolgerà a beneficio delle persone di cui sopra, ogni attività necessaria e/o utile e in particolare ogni attività finalizzata all'inclusione, all'assistenza, al sostegno a distanza, all'educazione, alla formazione e all'istruzione in genere, anche mediante erogazione di borse di studio e/o contributi, ovvero mediante attribuzione di beni e/o prestazione di servizi.

L'ente pertanto persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (lett. d), dell'art. 5 del CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g) dell'art. 5 del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (lett. i) dell'art. 5 del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa (lett. l) dell'art. 5 del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, di beni e/o servizi a sostegno delle persone svantaggiate (lett. u) dell'art. 5 del CTS).

Art. 4

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di

cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- iniziale conferito in denaro dal Fondatore del valore di euro 30.000 (trentamila);
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali e connesse;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che provengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

A ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1447-bis e

seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6

Volontari

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'opera di volontari come definiti dall'art. 17 comma secondo del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari ai sensi di legge. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Al riguardo, si applica la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore).

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Art. 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dalla fondatrice, o

dal/i soggetto/i dalla stessa a tal fine appositamente designato/i.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il soggetto e/o l'autorità prevista per legge, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- può emanare il regolamento interno relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, documentate ed approvate dall'organo stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dai consiglieri fra i componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzione, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 11

Organo di Controllo

L'organo di controllo è nominato dalla fondatrice, o dal/i soggetto/i a tal fine appositamente designato/i, i quali in occasione della nomina, dovranno stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri e dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma che precede.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, la fondatrice, o il/i soggetto/i a tal fine appositamente designato/i, procedono alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione legale.

In occasione della nomina, dovrà essere stabilito se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente statuto.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il liquidatore determinandone i poteri -, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore (fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge), sentito il parere dell'organo di controllo e previo parere favorevole dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3

luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i..
Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la
disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 217/2017 e s.m.i..

Art. 14

Vigilanza

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del
Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice
Civile, le norme di legge e i regolamenti vigenti in
materia.

F.to: Elisabeth Müller - Moro Simone - Alessandra
Gasparinetti - Lorenzo Del Rizzo - Fabio Dario - Raffaella
Costantini - Luca Bidogia - Francesca GUIZZO Notaio (L.S.)

Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Francesca Guizzo, Notaio in Jesolo, iscritto
al Collegio Notarile di Venezia, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale (dotata di
certificato di vigenza fino al giorno 9 settembre 2023,
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), certifico che la presente copia,
composta di numero otto fogli e contenuta su supporto
informatico, è conforme al documento originale su supporto
cartaceo conservato al n. 22.332 di repertorio e n. 5.639 di
raccolta dei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Jesolo, nel mio studio in Via C. Battisti n. 105, il giorno
tre febbraio duemilaventidue (03.02.2022).

File firmato digitalmente dal notaio Francesca Guizzo